REGOLAMENTO (CEE) N. 178/73 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 1973

che modifica il regolamento n. 371/67/CEE che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/70 [4], prevede che, se i prezzi del granturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano sensibilmente gli importi fissati all'articolo 1 e se questa tendenza si conferma, si può istituire un prelievo all'esportazione destinato a compensare l'incidenza della differenza fra i prezzi all'interno della Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di talune voci della tariffa doganale comune;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/71 [5], la designazione dei prodotti della voce 11.09 dell'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE è stata modificata e che una nuova sottovoce 23.03 A I è stata inserita, modificando nello stesso tempo la tariffa doganale comune; che in seguito a tale modifica i residui della lavorazione degli amidi di granturco, precedentemente classificati nella voce 11.09, sono stati classificati nella sottovoce 23.03 A I; che è pertanto necessario completare l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE affinché tali residui non siano esclusi dal regime di un prelievo all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE è sostituito dal seguente testo:

«2. Se i prezzi del granturco e del frumento tenero sul mercato mondiale superano sensibilmente l'importo di 6,80 unità di conto e se questa tendenza si conferma, un prelievo all'esportazione, destinato a compensare l'incidenza della differenza fra i prezzi sul mercato mondiale ed i prezzi d'approvvigionamento di tali prodotti base all'interno della Comunità, può essere istituito per i prodotti delle voci 11.08 A I, III, IV e V, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune. La Commissione fissa il prelievo all'esportazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[3] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.
[4] GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 1.
[5] GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.